



Regolamento

per la creazione di nuove realtà imprenditoriali

nelle forme di Spin-off/ Start-up

(Reg. n. 87/2023)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./03 del 26 gennaio 2023



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Definizioni.....	3
Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione	4
Articolo 3. Tipologie di spin-off.....	6
TITOLO II – COMPETENZE.....	7
Articolo 4. Direttore Scientifico.....	7
Articolo 5. Ufficio Trasferimento Tecnologico e sue attività	7
5.1. L’Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato all’identificazione, protezione mediante brevetto o tutele similari e in generale alla valorizzazione dei risultati della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell’IRCCS ed il mondo delle imprese nell’ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato	7
Articolo 6. Commissione Spin-off Congiunta	8
TITOLO III – PROPONENTI.....	9
Articolo 7. I Proponenti dello Spin-off	9
Articolo 8. Partecipazione individuale al capitale sociale e/o attività prestata dai dipendenti della Fondazione in favore dello Spin-off e/o Start up.....	9
Articolo 9. Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, Codice Disciplinare.....	11
TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF.....	12
Articolo 10. Procedura Autorizzativa di Spin-off	12
Articolo 11. Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento.....	12
Articolo 12. Valutazione e approvazione della proposta	14
Articolo 13. Verifiche periodiche per il mantenimento dello status di Spin-off	15
Articolo 14. Attività gestionale dell’IRCCS	16
TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF	16
Articolo 15. Rapporti tra IRCCS e Spin-off.....	16
Articolo 16. Uso del nome e marchio “Spin-off”	18
Articolo 17. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale	18
Articolo 18. Doveri di riservatezza.....	19
Articolo 19. Disposizioni finali: entrata in vigore	19



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

1.1. Si riportano di seguito le definizioni valide ai fini del presente Regolamento:

- a) **Commissione Spin-off Congiunta:** (di seguito anche Commissione) è un organismo con compiti consultivi attivabile dal Direttore Scientifico, sentito l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, al manifestarsi di circostanziate necessità decisionali di cui al Titolo IV; esprime pareri qualificati, non vincolanti a seconda della natura, onde consentire all'IRCCS una migliore valutazione in merito all'opportunità di costituire, partecipare o accreditare lo spin-off del Proponente o di sviluppare attività di collaborazione (e.g. attraverso il ricorso alla sottoscrizione di accordi di *co-development*)¹ con quest'ultimo. È composta da esperti con concrete esperienze in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off;
- b) **Direzione Strategica:** è costituita dal Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell'IRCCS;
- c) **Personale dell'IRCCS:** (di seguito anche Personale) consiste nel personale, dipendente, di cui l'IRCCS si avvale nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato. Sono sottoposti al presente Regolamento, nei limiti di quanto applicabile, anche i ricercatori afferenti a un'Università o altro Ente di Ricerca eventualmente correlato o correlabile all'IRCCS, in virtù di una convenzione vigente con l'IRCCS (in quest'ultimo caso l'applicazione del presente Regolamento non potrà confliggere con gli accordi in materia di proprietà intellettuale e industriale eventualmente sottoscritti tra l'IRCCS e l'Università o altro Ente di Ricerca per l'attività svolta da questo specifico personale);
- d) **Proponente:** è soggetto appartenente al Personale dell'IRCCS, come prima definito, che elabora una proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off o Start-up, attivabili come anche previsto dal Decreto

¹ Esso costituisce uno dei criteri di valutazione previsti nella Programmazione Triennale 2022-2024 per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per l'esattezza indicatore "E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – E.2 numero di contratti in co-development industriale stipulati dall'IRCCS" (e.g. contratti di ricerca collaborativa, contratti di ricerca commissionata).



del Ministero della Salute n. 164 del 20 novembre 2019, Articoli 3 e 4 e paragrafo 3 dell'Allegato A;

- e) **Proposta:** la proposta di costituzione di uno Spin-off e/o di partecipazione ad uno Spin-off, o di accreditamento di un'impresa start-up come Spin-off, avanzata dal Proponente all'Ufficio Trasferimento Tecnologico secondo la procedura di cui all'Articolo 11 del presente Regolamento;
- f) **Spin-off:** consiste in un'iniziativa imprenditoriale, nella forma di società di capitali di diritto italiano o estero, avviata e partecipata dall'IRCCS e/o dal Personale dell'IRCCS, in quest'ultimo caso ai sensi degli Articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003, finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e know-how trasferibili in ambito industriale, e/o allo sviluppo di beni e/o servizi derivanti in tutto o in parte dai risultati dell'attività generati nel contesto dell'IRCCS e allo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo in relazione ai predetti risultati;²
- g) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** (di seguito UTT) è una struttura interna alla Fondazione che gestisce il trasferimento tecnologico, supporta l'inventore e costituisce un riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca della Fondazione;

Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione

- 2.1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le procedure per la costituzione, la partecipazione o l'accredimento di Spin-off da parte dell'IRCCS, nonché i rapporti tra l'IRCCS, il Proponente e lo Spin-off, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
- 2.2. Lo Spin-off può svolgere attività di ricerca e sviluppo tipicamente finalizzata a generare prodotti o servizi innovativi, valorizzando competenze derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca svolta presso l'IRCCS, contribuendo, in collaborazione con l'IRCCS, alla diffusione delle nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio come fonte di

² Si rinvia per una definizione più articolata di *spin-off* e *start-up* al documento "Spin Off – Linee Guida per IRCCS" (p. 5 – ID WorkFlow 2020002143 inviato in data 2 marzo 2020) e alla disciplina delle start-up innovative di cui al Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.



investimenti nazionali ed internazionali e divenendo altresì strumento per la promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile.

2.3. La costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di uno Spin-off mirano a valorizzare l'attività di ricerca e a potenziarne il trasferimento tecnologico attraverso lo sfruttamento di competenze maturate all'interno dell'IRCCS in coerenza con gli scopi istituzionali, tra i quali in particolare si rinvengono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e organizzare all'interno dell'IRCCS la ricerca, clinica e traslazionale, sia nel campo biomedico sia in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- b) garantire prestazioni d'eccellenza;
- c) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute che la popolazione esprime non solo in termini di prestazioni diagnostico-terapeutiche, ma anche in termini di ricerca e prevenzione;
- d) consolidare al proprio interno competenze professionali, scientifiche e tecnologiche d'eccellenza in grado di competere in settori a più alto valore aggiunto;
- e) interagire armonicamente, in un legame strategico con Regione, Ministero della Salute, altri Enti di Ricerca (quali università, ISS, CNR, etc.) e con altre strutture che operano negli specifici campi, in una logica di complementarità di ruoli e di continuità assistenziale;
- f) creare condizioni per lo sviluppo armonico di nuove conoscenze e competenze tecnologiche per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento a livello nazionale ed internazionale;
- g) promuovere la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale dell'IRCCS e dei ricercatori che creano o sviluppano invenzioni al suo interno, mediante alternativa modalità di valorizzazione della stessa come schematizzate nel documento "Spin Off – Linee Guida per IRCCS" (Flowchart p. 2).

2.4. In virtù di quanto sopra, uno Spin-off non può avere finalità contrastanti rispetto alla *mission* dell'IRCCS e non deve ledere il decoro e la dignità dello stesso.



2.5. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali l'IRCCS favorisce le iniziative del proprio Personale finalizzate alla costituzione, alla partecipazione o all'accreditamento di uno Spin-off in coerenza con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a) la realizzazione di politiche di supporto a favore dello Spin-off, con la collaborazione delle parti/stakeholder pubblici o privati della filiera dell'innovazione presenti sul territorio (e.g. parchi tecnologici, cluster tematici, acceleratori d'impresa, business angel);
- b) il coinvolgimento del personale verso iniziative di Spin-off;
- c) il sostegno per la formazione del promotore alla cultura imprenditoriale attraverso cicli di seminari, riunioni mirate, incontri con imprenditori e finanziatori;
- d) l'accompagnamento nel processo di gemmazione di iniziative di Spin-off.

Articolo 3. Tipologie di spin-off

3.1. Lo Spin-off può assumere le seguenti forme:

- a) Spin-off dell'IRCCS (*Spin-off "Partecipato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera c) e da eventuali altri soggetti, e l'IRCCS vi partecipa in qualità di socio.
- b) Spin-off dell'IRCCS non partecipata (*Spin-off "Accreditato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera c) e l'IRCCS non detiene alcuna partecipazione al capitale sociale.

3.2. In entrambe le ipotesi l'IRCCS, previa sottoscrizione di specifici accordi, può mettere a disposizione dello Spin-off l'utilizzo di spazi fisici, attrezzature, risorse umane e/o garantire la fruizione di servizi di supporto e/o consulenza tecnico-economica per accompagnarne lo sviluppo.



TITOLO II – COMPETENZE

Articolo 4. Direttore Scientifico

4.1. Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, è responsabile delle attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS. Nel dettaglio:

- a) esprime il proprio parere motivato relativamente alla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off e, sentito l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, lo trasmette alla Commissione Spin-off Congiunta ai sensi del successivo articolo 6;
- b) con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, promuove e coordina le iniziative imprenditoriali finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca dell'IRCCS e i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le università, le imprese e gli investitori, garantendo la corretta applicazione del presente Regolamento;
- c) aggiorna periodicamente, ove richiesto, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Strategica sulle attività svolte dagli Spin-off dell'IRCCS e sui risultati ottenuti

Articolo 5. Ufficio Trasferimento Tecnologico e sue attività

5.1. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato all'identificazione, protezione mediante brevetto o tutele simili e in generale alla valorizzazione dei risultati della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell'IRCCS ed il mondo delle imprese nell'ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato

5.2. Ai fini della valorizzazione e del trasferimento dei risultati della ricerca dell'IRCCS mediante la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) supporto alla stipula e gestione degli accordi di licenza (out-licensing) o collaborazioni tecnico-scientifiche (*co-development*) per i brevetti di proprietà o comproprietà dell'IRCCS con imprese interessate;



- b) assistenza procedurale ai Proponenti per la compilazione dello schema di “Proposta di Spin-off” inclusivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off;
- c) verifica della sussistenza dei requisiti formali indicati dal presente Regolamento ai fini della presentazione della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off;
- d) promozione e ove possibile supporto alla partecipazione da parte del Personale a competizioni di stimolo all’imprenditorialità a favore dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico, quali per esempio Start Cup e Hackathon, o a programmi di accelerazione di idee imprenditoriali gestiti da fondazioni o investitori specializzati o dall’industria;
- e) rilevazioni periodiche sull’andamento degli Spin-off

Articolo 6. Commissione Spin-off Congiunta

- 6.1. La Commissione Spin-off Congiunta è composta da professionisti di comprovata esperienza in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off. Di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà avvalersi della partecipazione di eventuali soggetti terzi (esperti, consulenti, finanziatori, ecc.), senza diritto di voto, per la valutazione di singoli aspetti del progetto di Spin-off proposto.
- 6.2. La Commissione Spin-off Congiunta, su impulso del Direttore Scientifico, valuta le proposte di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off nonché l’andamento delle Spin-off già esistenti.
- 6.3. La Commissione ha compiti consultivi. In particolar modo, esprime motivato parere su uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) adeguatezza e fattibilità della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off con riferimento alla documentazione fornita all’Ufficio di Trasferimento Tecnologico, in relazione alla normativa di riferimento, avuto conto della valenza di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti (per esempio nell’ambito di competizioni per idee imprenditoriali);
 - b) eventuale conferma della qualità di Spin-off dell’IRCCS (Spin-off “Partecipato” o Spin-off “Accreditato”);



- c) convenzioni oggetto di stipula tra l'IRCCS e lo Spin-off in base all'articolo 16, all'articolo 17 e all'articolo 18 del presente Regolamento.
- d) con riferimento agli Spin-off già costituiti, attività e risultati raggiunti, coerenza del progetto imprenditoriale con quanto approvato in sede di costituzione, evoluzione e crescita della società, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci, prospettive di crescita e opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti.

TITOLO III – PROPONENTI

Articolo 7. I Proponenti dello Spin-off

- 7.1. L'iniziativa per la costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di Spin-off può essere formulata dal Personale dell'IRCCS.
- 7.2. Il Personale dell'IRCCS è ammesso a partecipare allo Spin-off sia mediante la partecipazione al capitale sia mediante il proprio impegno personale, mettendo a disposizione dello Spin-off il proprio know-how e le competenze maturate nell'ambito della ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.3. È ammessa la partecipazione all'impresa Spin-off, sia a titolo originario sia mediante successivo ingresso nel capitale sociale, di persone fisiche o giuridiche diverse dai Proponenti, nonché di soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio.
- 7.4. I Proponenti, con l'assistenza dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico predispongono la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off (Allegato 1) ed eventuale documentazione a supporto.

Articolo 8. Partecipazione individuale al capitale sociale e/o attività prestata dai dipendenti della Fondazione in favore dello Spin-off e/o Start up

- 8.1. La partecipazione e/o attività individuale svolta del Personale dipendente della Fondazione IRCCS - rispettivamente in termini di capitale e/o impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale- a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con la Fondazione. Il Personale della



Fondazione IRCCS che partecipa allo Spin-off e alle sue attività opera nel rispetto delle norme di Legge, Regolamentari e Contrattuali vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni sul conflitto di interessi e a quelle relative all'abuso di ruolo dominante, ai doni e agli atti di liberalità nonché alla tutela della proprietà intellettuale.

- 8.2. La partecipazione e/o attività individuale svolta del Personale dipendente della Fondazione si svolge nelle norme previste dal presente Regolamento ed è autorizzata dalla Direzione Generale della Fondazione IRCCS con provvedimento formale, previa istruttoria.
- 8.3. Nel caso di partecipazione del dipendente al capitale sociale, l'autorizzazione della Direzione Generale dell'IRCCS è rilasciata previo impegno del medesimo a non cedere, se non all'Ente di appartenenza, la partecipazione azionaria per un periodo minimo pari a tre anni dalla data di costituzione dello Spin-off.
- 8.4. L'istanza per autorizzazione allo svolgimento dell'attività individuale da parte del Personale dipendente della Fondazione IRCCS è presentata alla Direzione Generale dal Personale interessato, indicando, rispetto al lavoro in essere, una delle seguenti modalità:
 - a) aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nello Spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa con eventuale riconoscimento dell'eventuale corrispettivo da parte dello spin-off in favore del dipendente;
 - b) modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, secondo la disciplina vigente, con eventuale riconoscimento dell'eventuale corrispettivo da parte dello spin-off in favore del dipendente;
 - c) nell'ambito di attività di servizio e nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza, senza modifica del rapporto di lavoro e senza alcun riconoscimento economico in favore del dipendente, previa stipula di convenzione tra la Fondazione IRCCS e lo Spin-off;
 - d) mediante incarico extra-istituzionale conferito direttamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente e /o dallo Spin-off con eventuale riconoscimento in favore del dipendente di un corrispettivo prestabilito.



- 8.5. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo secondo la normativa vigente. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
- 8.6. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto nei casi ammessi dalla legge e per le ipotesi in cui le attività svolte presso lo Spin-off non siano incompatibili con quelle già svolte dal Proponente a favore dell'IRCCS nell'ambito del proprio rapporto con quest'ultimo.
- 8.7. In ogni caso, i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, allorché quest'ultimi rivestano specifici ruoli all'interno dell'IRCCS tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere la loro autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare potenziali conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni istituzionali.
- 8.8. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento da parte del Personale di attività in favore dello Spin-off e il rapporto in essere con l'IRCCS, l'IRCCS potrà revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente Articolo 8.

Articolo 9. Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

- 9.1. Il personale dell'IRCCS è tenuto al rispetto della disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti rispettivamente adottati dall'IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito.



TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF

Articolo 10. Procedura Autorizzativa di Spin-off

10.1. La costituzione, partecipazione o accreditamento, cessione o trasferimento di uno Spin-off sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta congiunta del Direttore Generale e Direttore Scientifico previo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

Articolo 11. Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento

11.1. Il Proponente trasmette all'Ufficio Trasferimento Tecnologico la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off secondo l'Allegato 1.

11.2. Se il Proponente richiede la partecipazione dell'IRCCS è tenuto a specificare all'interno della proposta di costituzione la quota di partecipazione proposta.

11.3. La proposta è costituita dai seguenti elaborati firmati dal Proponente:

a) progetto innovativo avente ad oggetto un'attività tecnologicamente avanzata, a livello brevettuale, di altri strumenti di IP o innovazioni non brevettabili quali programmi e app ("Schema di Sviluppo Progetto Innovativo") tale da poter generare un'autonoma iniziativa imprenditoriale in grado di poter creare la gemmazione di uno Spin-off nel quale siano evidenti i seguenti elementi:

- i) la missione dello Spin-off;
- ii) le motivazioni, gli obiettivi, l'inquadramento preliminare sulle prospettive di mercato, il carattere innovativo della proposta imprenditoriale, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione alla impresa Spin-off dell'IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni del Personale coinvolto (Articolo 8), con previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello Spin-off;
- iii) il piano finanziario preliminare dello Spin-off;



- iv) le ragioni che spingono il Proponente a includere eventualmente l'IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e la quota di partecipazione dell'IRCCS e i relativi criteri di determinazione;
 - v) l'inquadramento preliminare (anche grazie al supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico) sulle prospettive di mercato e proiezione dei potenziali effetti, anche economici, dello Spin-off sulle attività dell'IRCCS, dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'IRCCS coinvolto (a titolo meramente esemplificativo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, prototipi in uso, etc.);
 - vi) l'elenco dei potenziali soci e della ripartizione del capitale e l'elenco dei potenziali componenti degli organi sociali dello Spin-off diversi da quelli che compete all'IRCCS individuare;
 - vii) l'eventuale richiesta di messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi dell'IRCCS necessari alla realizzazione dell'attività di impresa e i termini e le modalità di loro uso (Articolo 15 e
 - viii) l'eventuale proposta relativa all'utilizzo dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (brevetti e/o know-how) nella titolarità dell'IRCCS o comunque nella disponibilità a vario titolo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione attestante la presenza o meno di potenziali conflitti di interesse;
 - c) Sottoscrizione per presa visione e accettazione della proposta da parte del Direttore della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente;

11.4. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, per quanto di competenza, verifica che la proposta elaborata rispetti i requisiti formali necessari e sia comprensiva degli elaborati sopra elencati. Potrà altresì richiedere al Proponente ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria al completamento della proposta. A seguito di tale attività l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ne darà comunicazione al Proponente e, in caso di istruttoria formale positiva, trasmetterà tutta la documentazione al Direttore Scientifico affinché convochi la Commissione mentre in caso di istruttoria formale negativa verrà data comunicazione al Proponente.



Articolo 12. Valutazione e approvazione della proposta

- 12.1. Il Direttore Scientifico, esaminata la proposta del Proponente, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo, attiva la Commissione, inviando ai componenti la proposta di Spin-off.
- 12.2. La Commissione, condotte le valutazioni sugli aspetti di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento, emette il proprio parere espresso, motivato e non vincolante e lo trasmette al Direttore Scientifico sulla base della documentazione esaminata. Nella valutazione, verrà tenuto conto anche, in particolare, di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti su proposte (es: concept Business Idea /Plan) candidate nell'ambito di competizioni di stimolo all'imprenditorialità e/o programmi di accelerazione di prodotti/servizi innovativi, promossi dal Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico di supporto nella partecipazione agli stessi;
- 12.3. La Commissione ha la facoltà di richiedere qualsiasi modifica o integrazione a supporto della proposta di Spin-off tramite l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico.
- 12.4. Il Direttore Scientifico invia la documentazione istruttoria unitamente al parere motivato della Commissione Spin-off al Direttore Generale. La documentazione viene corredata dal Proponente mediante:
- i) la bozza di statuto. Lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere:
 - 1) una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria partecipazione;
 - 2) una clausola di gradimento che condizioni l'ingresso di nuovi soci al non svolgimento di attività concorrenti o incompatibili con gli obiettivi strategici dell'IRCCS;
 - ii) i patti parasociali, nel caso di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off. Nello specifico i patti parasociali tra l'IRCCS, il Proponente e eventuali ulteriori soci potranno prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:
 - 1) la possibilità per l'IRCCS di trasferire liberamente la propria partecipazione;
 - 2) il diritto di recesso dell'IRCCS;



- 3) la durata dei patti parasociali pari a quella della permanenza dell'IRCCS nel capitale sociale dell'impresa Spin-off;
- 4) l'opzione di vendita (di tipo "put") a favore dell'IRCCS sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, secondo modalità e termini da concordare;
- 5) l'impossibilità da parte dell'IRCCS a fornire garanzie reali o personali a favore dello Spin-off;
- 6) la postergazione dell'IRCCS nella partecipazione alle perdite sia in sede di riduzione del capitale per perdite sia in fase di liquidazione dello Spin-off.

12.5. Nel caso in cui la costituzione di Spin-off preveda, oltre alla partecipazione dell'IRCCS, anche la partecipazione di soggetti privati, la modalità di scelta di queste ultime parti terze dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

12.6. La partecipazione dell'IRCCS al capitale dello Spin-off potrà consistere anche nel conferimento di beni in natura ed immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, etc.) concessi in uso ovvero, laddove consentito dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto della normativa applicabile.

12.7. Con atto congiunto del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, viene formulata la proposta congiunta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

12.8. Sulla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento, cessione o trasferimento di Spin-off delibera il Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS,

Articolo 13. Verifiche periodiche per il mantenimento dello status di Spin-off

13.1. Ai fini del mantenimento dello status di Spin-off dell'IRCCS gli Spin-off stessi sono tenuti a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di costituzione, partecipazione, o accreditamento in via continuativa e non ledere con il proprio operato l'immagine dell'IRCCS; il Proponente dello Spin-off di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento è inoltre tenuto a trasmettere al Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, con periodicità annuale, i bilanci, corredati dalla relazione



sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e/o dell'eventuale Revisore Legale.

13.2. Il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, quando richiesto, relazionano il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dello Spin-off

Articolo 14. Attività gestionale dell'IRCCS

14.1. Alle Assemblee dei Soci dello Spin-off Partecipato prende parte il Legale Rappresentante o suo delegato.

14.2. L'IRCCS esercita i propri diritti e le proprie prerogative secondo quanto previsto dallo Statuto dello Spin-off, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS. Ove sia prevista la nomina di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, vi provvede con apposito provvedimento il Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS.

14.3. Tutte le operazioni che portano ad una variazione della compagine sociale dello Spin-off, di cui l'IRCCS sia socio, devono essere richieste e approvate dall'IRCCS stesso preventivamente e per iscritto secondo le procedure individuate dallo statuto dello Spin-off

14.4. In merito alle richieste di cui al precedente comma, presentate su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, si esprime il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF

Articolo 15. Rapporti tra IRCCS e Spin-off

15.1. L'IRCCS e lo Spin-off disciplinano i loro rapporti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, in genere a carattere oneroso per lo Spin-off, volta a regolare l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e, laddove consentito, l'utilizzo di spazi, attrezzature o altre risorse, e gli eventuali oneri a carico delle parti.

15.2. La predetta convenzione dovrà disciplinare, in particolar modo, i seguenti aspetti:

- a) l'IRCCS è legittimato a richiedere il rimborso dei costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dallo Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dall'IRCCS) proporzionalmente al loro uso da parte dello Spin-off stesso;



- b) la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività di ricerca dell'IRCCS e in tal senso l'uso degli spazi delle diverse strutture dovrà essere normato da apposita deliberazione da parte degli organi competenti;
- c) dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti alle coperture assicurative per i soggetti che collaboreranno con lo Spin-off e per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
- d) l'eventuale stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know-how dell'IRCCS a condizioni coerenti con le policy adottate dall'IRCCS;
- e) la regolamentazione dell'accesso dello Spin-off a banche dati per esempio brevettuali dell'IRCCS;
- f) la previsione di attività di promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (e.g. *business angel*, *venture capitalist*, etc.);
- g) la previsione di adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo allo Spin-off di alcuni servizi;
- h) attività dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, attività di promozione, presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali, divulgazione e promozione attraverso il sito web dell'IRCCS, organizzazione di incontri organizzati dall'IRCCS con l'obiettivo specifico di promozione dei propri Spin-off.

15.3. L'IRCCS avrà facoltà di vendere le proprie quote o partecipazioni azionarie o cessare ogni forma di rapporto con lo Spin-off, nel momento in cui lo Spin-off sarà in grado di generare adeguato utile di esercizio tale da intraprendere un'autonoma iniziativa imprenditoriale. In ogni momento l'IRCCS può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota di IRCCS, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.



Articolo 16. Uso del nome e marchio “Spin-off”

- 16.1. Nell’ambito della procedura di cui al Titolo IV, l’utilizzo da parte degli Spin-off del nome e del marchio “Spin-off della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” o “Spin-off accreditato dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” può essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata dallo Spin-off al Direttore Generale dell’IRCCS contestualmente. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale attraverso l’apposito atto deliberativo.
- 16.2. L’uso del nome e del marchio di cui al precedente comma dovrà avvenire, tra l’altro, per una durata limitata nel tempo. Lo Spin-off dovrà altresì garantire di tenere manlevato e indenne l’IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo improprio del nome e del marchio di cui al precedente comma, nonché definire presupposti e condizioni di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo degli stessi.
- 16.3. L’uso del nome e del marchio viene concesso per i primi tre anni a titolo gratuito, decorsi i quali verrà concesso a titolo oneroso, secondo termini che verranno negoziati dall’IRCCS e dallo Spin-off.

Articolo 17. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 17.1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall’IRCCS allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo Spin-off medesimo, fatto salvo il diritto dell’IRCCS ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sub-licenza circoscritta alla finalità di ulteriore ricerca dell’IRCCS.
- 17.2. L’utilizzo di risultati della ricerca e know-how originati da attività di ricerca svolte dall’IRCCS anteriormente sarà oggetto di appositi accordi tra IRCCS e Spin-off, in cui dovranno essere tutelati i risultati che il personale dell’IRCCS coinvolto nello Spin-off abbia conseguito nella normale attività di ricerca all’interno dell’IRCCS, in base a quanto disposto dal regolamento dell’IRCCS sui Diritti di proprietà industriale.
- 17.3. I diritti di proprietà intellettuale dell’IRCCS relativi alla tecnologia che lo Spin-off intenda sfruttare commercialmente possono essere concessi, in accordo e secondo le procedure della normativa vigente, dietro corrispettivo e/o conferimento di quote di



partecipazione societaria, allo stesso Spin-off, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.

17.4. Ogni determinazione rispetto alla concessione di licenza o cessione dei diritti di proprietà intellettuale dell'IRCCS allo Spin-off devono essere oggetto di specifiche istruttorie.

17.5. In caso di trasferimento mediante accordo di qualsivoglia natura (licenza o cessione) di diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'IRCCS allo Spin-off, al Ricercatore, socio dello Spin-off che risulti al contempo Inventore/Autore della proprietà intellettuale trasferita, non spetta il diritto di accedere alle ripartizioni operate dall'IRCCS sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi del regolamento aziendale sul trasferimento tecnologico, salvo diversi accordi tra le parti.

17.6. Per i brevetti di proprietà del personale dell'IRCCS depositati ai sensi dell'Articolo 65 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e utilizzati dalla società Spin-off, una percentuale dei proventi generati dal brevetto sarà destinata all'IRCCS sulla base di accordi tra IRCCS e Spin-off.

Articolo 18. Doveri di riservatezza

18.1. Il Proponente e tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al Titolo IV del presente Regolamento (a titolo esemplificativo, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, il Direttore Scientifico, i membri della Commissione) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza nei reciproci rapporti e/o nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi del Proponente e l'eventuale interesse dell'IRCCS alla costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off.

18.2. In particolare, ai componenti della Commissione verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui verranno a conoscenza, conservate agli atti dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

Articolo 19. Disposizioni finali: entrata in vigore

19.1. Il presente regolamento entra in vigore dal 26 gennaio 2023